

L'intero progetto di legge rimane ora in questi termini:

« Art. 1. Il Governo del Re è autorizzato a concedere, nei limiti degli annuali bilanci ed alle condizioni stabilite in questa legge, sussidi diretti a provvedere all'insegnamento speciale ed al tecnico.

« Art. 2. Il sussidio potrà essere concesso ai municipi ed alle provincie per istituire o per mantenere, dove non sono di già mantenuti a spese dell'erario nazionale, corsi speciali conformi a quelli dello Stato.

« Art. 3. Il sussidio pel corso primario delle scuole speciali non potrà essere maggiore dei due quinti della spesa, da determinarsi per decreto reale, per gli stipendi del personale destinato alla direzione ed allo insegnamento; e pel corso secondario non potrà essere maggiore del quarto della spesa stessa.

« Art. 4. Il sussidio sarà di preferenza concesso per istituire o per mantenere il corso speciale primario.

« Non sarà concesso sussidio pel corso speciale secondario se il primario non si trova pienamente attuato, e se il numero degli allievi iscritti per ciascheduna sezione del secondario non giunga almeno a quindici.

« Art. 5. Nella concorrenza tra più provincie e municipi, il sussidio si darà di preferenza a quelle località che trovansi più lontane dai siti ove già esistono corsi speciali, e si avrà riguardo alla condizione finanziaria dei corpi morali che dimandano il sussidio, come pure ai bisogni delle popolazioni.

« Art. 6. Il municipio o la provincia deve assumere l'obbligo di accomodare le scuole di convenienti locali e di ogni suppellettile ed oggetto necessario.

« Dove si tratti di stabilire il corso speciale secondario, dovrà provvedere le macchine necessarie agli insegnamenti della meccanica, della fisica e della chimica, e ciò che occorre per l'insegnamento della storia naturale e della geografia.

« Art. 7. Ogni anno sarà presentato al Parlamento un *resoconto* dei sussidi che vennero concessi alle scuole speciali.

« Art. 8. È aperta nel bilancio passivo del Ministero di pubblica istruzione una nuova categoria colla denominazione: *Sussidio alle scuole speciali comunali e provinciali*.

« Sul bilancio passivo dell'esercizio 1859 è stanziato

per questa categoria un fondo a calcolo di lire settantamila. »

Prima di procedere all'appello nominale per la votazione, faccio l'estrazione a sorte della Commissione di scrutinio...

Molte voci. La stessa! la stessa!

PRESIDENTE. Farò notare alla Camera che la Commissione la quale procedette al primo scrutinio, avendovi occupate parecchie ore, ha fatto viva istanza per essere esonerata dal secondo.

(Dall'estrazione, la Commissione risulta composta dei deputati Notta, Cotta-Ramusino, Bottero, Chapperon, Guglianetti, Lisio, Brunet, Tecchio, D'Agliè, Avondo.)

Prego la Commissione di volersi adunare domani mattina alle ore 11 nelle sale della Presidenza.

Invito la Commissione incaricata della relazione sulle petizioni a volerne preparare qualcheduna il più presto possibile, onde non manchi materia alle pubbliche sedute.

Si procede ora all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto sul complesso del progetto di legge di cui si è compiuta testè la discussione.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	109
Maggioranza	55
Voti favorevoli	58
Voti contrari	51

(La Camera approva.)

Interrogo i signori deputati se abbiano tutti votato per la nomina della Commissione del bilancio.

(*Non si presenta alcun deputato a votare.*)

Allora dichiaro chiusa la votazione.

(Si procede alla numerazione delle schede, dalla quale risulta che i votanti furono 122.)

La seduta è levata alle ore 4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Relazione di elezioni;
- 2° Discussione del progetto di legge per una convenzione postale coll'Inghilterra;
- 3° Relazione di petizioni.